

REGOLAMENTO (CEE) N. 223/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, relativo all'instaurazione di un regime comunitario d'incoraggiamento della cessazione dell'attività agricola⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2 e 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che la Commissione deve stabilire tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71, conformemente ai criteri e ai limiti fissati all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli

altri strumenti finanziari esistenti⁽⁷⁾, e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi e i vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁸⁾;

considerando che, per quanto riguarda le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le azioni connesse all'obiettivo n. 5 a di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono coperte dai quadri comunitari di sostegno, definiti in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del suddetto regolamento; che, conseguentemente, i tassi di cofinanziamento comunitario devono essere fissati a un livello che consenta la corretta applicazione dei quadri comunitari di sostegno, in particolare il rispetto del piano di finanziamento delle varie azioni che rientrano nei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, per quanto riguarda le misure di ritiro delle terre di cui al titolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, i tassi di cofinanziamento comunitario saranno determinati ulteriormente con effetto dal 1° gennaio 1990;

considerando che i tassi di cofinanziamento comunitario potranno eventualmente essere adattati nel corso dell'attuazione delle varie misure, qualora risulti necessario un migliore equilibrio fra tali misure e un rafforzamento di alcune di esse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(5) GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1.

(6) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1